

2° dipartimento

Zurigo, 5 febbraio 2026

La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.

Nota sullo schema di liquidità esteso (SLE)

1. Introduzione

Nel quadro dello schema di liquidità esteso (SLE), la BNS può concedere un sostegno di liquidità contro sufficienti garanzie collaterali alle banche che soddisfano le condizioni di ammissione. Con la presente Nota sullo schema di liquidità esteso (SLE) (Nota SLE), che costituisce un allegato alla Dichiarazione di partecipazione SLE, la BNS disciplina le condizioni e i particolari operativi inerenti ai lavori preparatori e al mantenimento della prontezza per la partecipazione nonché all'accesso al sostegno di liquidità nell'ambito dello SLE. La BNS illustra inoltre il processo amministrativo per la domanda di partecipazione e il conseguimento della prontezza per l'ottenimento del sostegno di liquidità.

2. Schema di liquidità esteso (SLE)

Lo SLE è un dispositivo della BNS per la concessione di un sostegno di liquidità alle banche. Fino a una determinata soglia massima (limite SLE) le banche ammesse possono ottenere liquidità dalla BNS contro sufficienti garanzie in modo semplificato. Per l'ottenimento di liquidità fino al limite SLE non è necessaria né una richiesta né una conferma formale della solvibilità della banca. In casi motivati, la BNS può sospendere la procedura semplificata fino al limite SLE di una banca.

Per l'ottenimento di liquidità oltre il limite SLE occorre presentare una richiesta formale alla Direzione generale della BNS, la quale decide in merito alla concessione del sostegno di liquidità. Unitamente alla richiesta la banca deve inoltrare una conferma della sua solvibilità corrente e prevista a breve termine e della sua capacità di sopravvivenza. In merito alla solvibilità e alla capacità di sopravvivenza della banca è anche necessario il parere dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA); inoltre occorre l'eventuale coordinamento con altre misure a garanzia di tale capacità.

3. Garanzie ammesse

La liquidità concessa dalla BNS nel quadro del sostegno di liquidità deve essere interamente coperta in ogni momento da sufficienti garanzie. Ai fini del sostegno di liquidità nel quadro dello SLE la BNS accetta quali garanzie (i) crediti garantiti da cartelle ipotecarie registrate amministrato fiduciarmente da SIX SIS SA (liquidità a fronte di garanzie ipotecarie; LFGI) nonché (ii) un'ampia gamma di titoli idonei a essere consegnati a SIX SIS SA (liquidità a fronte di titoli; LFT). Le banche hanno facoltà di scegliere se partecipare allo SLE con una sola o entrambe le categorie di garanzie.

La BNS definisce i criteri per l'ammissione delle garanzie nelle Condizioni SLE relative alle garanzie per l'LFGI e nelle Condizioni SLE relative alle garanzie per l'LFT.

4. Banche ammesse

In linea di principio sono ammesse allo SLE tutte le banche svizzere con accesso al sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (sistema SIC). Sono comprese le banche con sede principale in Svizzera e le filiali svizzere di banche con sede principale all'estero che dispongono di un'autorizzazione in qualità di banche ai sensi dell'art. 3 LBCR e sono soggette alla vigilanza prudenziale della FINMA. Le succursali svizzere di banche con sede principale all'estero non sono ammesse.

5. Banche di rilevanza sistemica

Per le banche di rilevanza sistemica la BNS può, a seconda dell'istituto ed esclusivamente per richieste di liquidità oltre il limite SLE, accettare ulteriori categorie di garanzie e/o prevedere presupposti operativi differenti per la consegna delle garanzie. I criteri e i requisiti per le garanzie supplementari e il loro trasferimento alla BNS nonché le eventuali disposizioni operative differenti per la consegna delle garanzie sono concordati bilateralmente tra la banca e la BNS.

Gli accordi bilaterali in essere fra le banche di rilevanza sistemica e la BNS non sono pubblicati.

6. Presupposti e condizioni di partecipazione

Presupposti per la partecipazione di una banca allo SLE sono il completamento dei lavori preparatori operativi per accedere al sostegno di liquidità e la sottoscrizione della documentazione contrattuale SLE definita nella Dichiarazione di partecipazione SLE e composta dai seguenti documenti (ognuno dei quali è una parte integrante contrattuale SLE).

1. Dichiarazione di partecipazione SLE*
2. Accordo di credito quadro SLE (allegato 1)
3. Contratto di garanzia SLE LFGI (allegato 2)

4. Contratto di pegno SLE LFT (allegato 3)
5. Accordo di controllo SLE LFT (allegato 4)
6. Condizioni SLE relative alle garanzie per l'LFGI (allegato 5)*
7. Condizioni SLE relative alle garanzie per l'LFT (allegato 6)*
8. Condizioni SLE per l'ottenimento di prestiti (allegato 7)*
9. Nota sullo schema di liquidità esteso (SLE) (allegato 8)*
10. Disposizioni operative per l'LFGI (allegato 9)
11. Disposizioni operative per l'LFT (allegato 10)

I documenti indicati con il simbolo «*» sono disponibili pubblicamente e possono essere consultati nella versione vigente all'indirizzo www.snb.ch, [Schema di liquidità esteso \(SLE\)](#). Su richiesta, gli allegati non pubblici sono messi a disposizione delle banche ammesse e dei prestatori di servizi alle banche nell'ambito dello SLE.

La concessione di un sostegno di liquidità è subordinata al soddisfacimento, da parte delle banche, dei presupposti e delle condizioni riportati nella documentazione contrattuale SLE. La BNS conferma per iscritto alla banca quando questa ha conseguito la capacità di ottenere liquidità a fronte di garanzie ipotecarie (LFGI) e/o liquidità a fronte di titoli (LFT), ovvero la «capacità SLE».

7. Lavori preparatori

Al fine di ottenere rapidamente un sostegno di liquidità in caso di necessità, le banche si impegnano, sottoscrivendo la Dichiarazione di partecipazione SLE, ad effettuare i lavori preparatori richiesti per l'ottenimento di liquidità e il trasferimento di garanzie nonché a sottoscrivere le parti integranti contrattuali SLE della documentazione contrattuale SLE per esse rilevanti. I dettagli relativi ai lavori preparatori necessari (fra cui i requisiti di sistema, i formati dei dati e i canali di consegna) sono definiti nelle Disposizioni operative (allegati 9 e 10) e nelle disposizioni di SIX eventualmente applicabili.

8. Mantenimento della capacità SLE

Al fine di preservare la capacità SLE le banche devono partecipare a regolari test, sottoporre periodicamente i loro processi alla revisione interna secondo le disposizioni della BNS e comunicare i risultati di queste verifiche alla BNS. Inoltre, devono essere inoltrati alla BNS report periodici e ulteriori documenti, come in particolare una management assertion annuale che confermi la prontezza per la partecipazione. I dettagli concernenti test, verifiche, documenti richiesti e termini di presentazione sono disciplinati nelle Disposizioni operative.

9. Determinazione del limite SLE

La BNS fissa il limite SLE ogni trimestre per ciascuna banca secondo le seguenti disposizioni: il limite SLE si basa sulle garanzie preparate da una banca indicate nei reporting periodici; per il reporting LFGI i valori di liquidità delle garanzie ipotecarie vanno segnalati a cadenza trimestrale, per il reporting LFT i valori di liquidità delle disponibilità di titoli vanno segnalati a cadenza mensile.

Affinché le garanzie possano considerarsi preparate non devono essere gravate, devono essere trasferibili e idonee a essere consegnate in tempi brevi (entro due giorni lavorativi bancari) a SIX SIS SA (LFT) o SIX Terravis SA (LFGI).

Il limite SLE è pari al 25% del valore di liquidità delle garanzie preparate dalla banca, tenendo conto dell'eccedenza di HQLA, ed è calcolato come segue:

$$\text{Limite SLE} = 25\% * \{ \text{valore di liquidità (LFGI + LFT (senza HQLA))} + \text{eccedenza/insufficienza di HQLA} \}$$

Definizioni

- LFGI: valore di liquidità delle garanzie ipotecarie secondo il calcolo della banca a fine trimestre.
- LFT: valore di liquidità delle disponibilità di titoli (escluse le HQLA) calcolato dalla banca a fine trimestre (basato sulla media degli ultimi tre valori di fine mese).
- Eccedenza/insufficienza di HQLA: consistenza di HQLA meno deflussi netti di fondi secondo il calcolo LCR (a fine trimestre).

Il calcolo dei valori di liquidità delle garanzie preparate si basa sulle condizioni SLE relative alle garanzie stesse (allegati 5 e 6).

10. Concessione di un sostegno di liquidità

10.1. Aspetti generali

Le condizioni contrattuali per l'ottenimento di liquidità e il trasferimento delle garanzie sono definite nella documentazione contrattuale SLE, e in particolare nell'Accordo di credito quadro SLE (allegato 1) e nel contratto o nei contratti rilevanti sulle garanzie collaterali SLE (allegati 2 e 3), nonché nelle Condizioni SLE per l'ottenimento di prestiti (allegato 7) e nelle condizioni SLE relative alle garanzie (allegati 5 e 6). Dopo aver completato i lavori preparatori necessari, una banca può all'occorrenza ottenere liquidità contemporaneamente sia a fronte di garanzie ipotecarie (LFGI) sia a fronte di titoli (LFT).

I contratti e le condizioni applicabili stabiliscono sia le modalità specifiche per l'ottenimento dei prestiti, quali durata, tasso di interesse e interesse di mora, sia i requisiti specifici per le garanzie ammesse.

10.2. Ottenimento di liquidità fino al limite SLE

Fino al raggiungimento del limite SLE le banche possono ottenere liquidità dalla BNS contro sufficienti garanzie, a condizione di aver effettuato i lavori preparatori necessari secondo i documenti della BNS applicabili e sottoscritto le parti integranti contrattuali SLE della documentazione contrattuale SLE per loro rilevanti. In linea di principio non sussistono ulteriori presupposti e, in particolare, non è necessaria né una richiesta né una conferma formale della solvibilità.

Per la conclusione di operazioni è necessario contattare il numero di telefono centrale per le operazioni di mercato monetario della BNS (+41 58 631 77 00). In caso di guasto alla convenzionale infrastruttura telefonica è a disposizione il numero di telefono satellitare per le operazioni di mercato monetario della BNS (+8816 77 10 26 71). I dettagli concernenti le informazioni necessarie per la conclusione di un'operazione e la procedura applicabile sono disciplinati nelle Disposizioni operative.

10.3. Ottenimento di liquidità oltre il limite SLE

Se il fabbisogno di liquidità di una banca supera il limite SLE, questa deve, in aggiunta agli altri presupposti, inoltrare una richiesta formale di sostegno di liquidità e presentare una conferma della propria solvibilità e capacità di sopravvivenza.

La richiesta e la conferma di solvibilità devono soddisfare quanto previsto dalle Disposizioni operative. Deve inoltre essere trasmesso un reporting LFGI e/o LFT aggiornato in conformità alle Disposizioni operative. Copie della richiesta e degli altri documenti devono essere inviati al direttore, o alla direttrice, della FINMA.

La BNS verifica l'integralità della documentazione pervenuta per la richiesta e il rispetto dei presupposti e delle condizioni fissati per la concessione di un sostegno di liquidità oltre il limite SLE. In particolare la BNS valuta la situazione patrimoniale e la capacità di continuare l'esistenza operativa presentate dalla banca, richiedendo il parere alla FINMA in merito.

La Direzione generale della BNS decide in via definitiva in merito alla concessione di liquidità oltre il limite SLE e alle relative condizioni sulla base delle informazioni disponibili. All'occorrenza è necessario un coordinamento con altre misure a garanzia della capacità di sopravvivenza della banca. In casi motivati la Direzione generale della BNS può modificare la decisione sulla concessione di un sostegno di liquidità oltre il limite SLE e sulle relative condizioni.

L'autorizzazione del sostegno di liquidità oltre il limite SLE da parte della Direzione generale della BNS è valida in linea di principio per un anno. Se necessario, la banca deve richiedere tempestivamente prima della scadenza di tale termine una proroga del sostegno di liquidità oltre il limite SLE.

10.4. Trasferimento e valutazione delle garanzie

10.4.1. Garanzie ipotecarie (LFGI)

La concessione di liquidità a fronte di garanzie ipotecarie (LFGI) presuppone che sia stato costituito un diritto di garanzia valido a favore della BNS per i crediti ipotecari e le cartelle ipotecarie registrali associate destinati a garanzia.

Il processo del trasferimento delle garanzie ipotecarie è avviato nei sistemi di SIX dopo l'invio dei dati da parte della banca. Il trasferimento è concluso quando la dichiarazione di cessione è validamente sottoscritta e le cartelle ipotecarie registrali sono state contabilizzate da SIX Terravis SA nel deposito della BNS.

10.4.2. Titoli (LFT)

La concessione di liquidità a fronte di titoli (LFT) presuppone che sia stato costituito un diritto di pegno valido a favore della BNS sui titoli destinati a garanzia.

Dopo l'avvio di una transazione finalizzata all'ottenimento di liquidità contro titoli, i titoli detenuti in uno o più depositi della banca vengono trasferiti in un deposito in pegno presso SIX SIS SA. Con la contabilizzazione dei titoli nel deposito in pegno questi sono soggetti al diritto di pegno della BNS.

10.4.3. Valutazione delle garanzie

La valutazione delle garanzie ipotecarie si basa sul valore nominale del credito ipotecario. I titoli sono valutati al valore di mercato. Per entrambe le categorie di garanzia si applicano le riduzioni («haircut» o scarti di garanzia) ovvero le deduzioni decise dalla BNS.

11. Collaborazione con SIX

Per la costituzione e l'amministrazione delle garanzie, la BNS si affida a SIX SIS SA, SIX Terravis SA ed eventualmente ad altre società di SIX Group SA (SIX). Il versamento della liquidità avviene tramite il sistema SIC.

Pertanto, oltre alle condizioni definite dalla BNS, fra i presupposti per la partecipazione allo SLE figura anche l'adempimento cumulativo delle condizioni di ammissione delle società SIX rilevanti.

La banca deve poter fornire i dati necessari relativi ai crediti ipotecari e alle cartelle ipotecarie registrali associate secondo le disposizioni di SIX.

12. Confidenzialità

Tutte le informazioni non ancora pubbliche o pubblicamente accessibili (soprattutto i dati della clientela bancaria), scambiate tra le banche partecipanti e la BNS nel quadro dello SLE, vanno trattate in maniera confidenziale senza limiti di tempo. In particolare vanno adottate

tutte le misure necessarie per tutelare le informazioni confidenziali da accessi e impieghi non autorizzati.

Sono fatti salvi accordi contrattuali speciali tra le banche partecipanti, la BNS e/o SIX.

13. Modifiche alla Nota SLE

Per modifiche alla presente Nota SLE vige la regolamentazione dettagliata concordata dalla banca e dalla BNS nella Dichiarazione di partecipazione SLE.

14. Procedura e contatto

Le banche che soddisfano i requisiti per la partecipazione possono richiedere le parti integranti contrattuali SLE non accessibili pubblicamente scrivendo all'unità organizzativa Middle Office all'indirizzo kunden@snb.ch e indicando la propria ragione sociale, il numero di identificazione SIC (numero SIC) e la persona di riferimento.

Domande sui contenuti dello SLE sono da indirizzare all'unità organizzativa Assicurazione e sostegno di liquidità (elf@snb.ch). Per questioni amministrative e per l'inoltro di documenti originali è a disposizione l'unità organizzativa Middle Office (Banca nazionale svizzera, 3° dipartimento, UO Middle Office, Börsenstrasse 15, 8022 Zurigo oppure kunden@snb.ch).